

In merito al Capitolato Speciale di Appalto art. 5 Requisiti Comuni:

- In riferimento al punto: “fornire listino dei prodotti SOP, OTC, parafarmaco, omeopatici e dei prodotti alimentari su supporto cartaceo e informatico”
Si chiede cortesemente se è corretta l’interpretazione secondo la quale la dicitura il listino in formato cartaceo sia un refuso.

Su questo punto va fatta la correzione e con e/o e la ditta può scegliere il formato che preferisce.

- In riferimento al punto: “servizio resi, avariati e/o scaduti o revocati o invenduti, ecc”
Si precisa che non è possibile effettuare tale ritiro in quanto si tratterebbe di attività di gestione di rifiuti non autorizzata ai sensi dell’Art. 260 del D.Lgs 152/06 sanzione penale da uno a sei anni e dell’ Art. 258 del D.Lgs 152/06 sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

Su questo punto ritengo necessaria una precisazione. Il dettato del capitolato è questo “*servizio resi, avariati e/o scaduti o revocati o invenduti, con basso indice di rotazione, con emissione mensile di note di accredito, in conformità alle leggi vigenti in materia*”. Se è vostra intenzione avere questo servizio si può specificare che nessuno intendeva ricomprendere l’attività di gestione rifiuti (dando rilevanza pertanto alla dicitura conclusiva “in conformità alle legge vigenti in materia”).

Pertanto il senso era il proseguimento del servizio come già effettuato da tutti i grossisti. Specifichiamo quindi come suggerito dall’avvocato “senza ricomprendere l’attività di gestione rifiuti”

- In riferimento al punto : “ i farmaci ed i parafarmaci da fornire non devono avere data di scadenza inferiore a sei mesi rispetto alla data di consegna alle farmacie comunali, o comunque scadenze tali da rendere utilizzabile il prodotto per il proprio fine, e con le modalità che saranno stabilite dal Responsabile del Settore Farmaceutico;”

La lettera del bando è chiara. In sede di esecuzione si potrà ritenere, a discrezione della stazione appaltante valida tale diversa modalità operativa. Non è però un chiarimento richiesto ed al quale occorre dare risposta

- In riferimento al punto : “garantire la prenotazione e la consegna anche dei prodotti contingentati;”

Problema esecutivo non oggetto di chiarimenti come sopra

In riferimento al Capitolato Speciale di Appalto art. 6 Passaggio di proprietà delle merci e pagamenti:

- In riferimento al punto: “Eventuali extra sconti dovranno essere espressi in percentuale di sconto netto aggiuntivo e non in sconto merce.”
Si chiede cortesemente se è corretta l’interpretazione secondo la quale la dicitura è da considerarsi un refuso.

La frase “Eventuali extra sconti dovranno essere espressi in percentuale di sconto netto aggiuntivo e non in sconto merce.” è chiara e corretta così.

In riferimento al Disciplinare siamo a chiedere cortesemente quanto segue:

- Si chiede conferma dell’ammontare delle spese di pubblicazione e di aggiudicazione;

Ad oggi sono note le spese di pubblicazione € 1.140,44 + iva 22% + 16 €

- In riferimento a quanto indicato al punto 14.6.3. Parte III – Motivi di esclusione Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 3 del presente disciplinare.
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo al D.Lgs. n. 50/2016 di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una

dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lettere f-bis e f-ter del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. come da punto 15.3.1 del presente Disciplinare.
Si segnala che il punto 15.3.1 non è presente nel disciplinare, a quale punto fate riferimento?

Questo è effettivamente un refuso, il punto corretto da richiamare è il 14.7

- In riferimento al punto 16.1 : “I concorrenti dovranno inserire nel sistema AVCPASS, associandoli al rispettivo CIG della gara, i documenti a dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, entro il termine per la presentazione delle offerte.”
Si segnala che sul sito dell'ANAC nella prima fase di partecipazione alla gara il concorrente può solo generare i PassOE per ogni Lotto a cui intende partecipare ma non è possibile caricare i documenti a dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione associandoli al rispettivo CIG della gara, in quanto il sistema AVCPASS ha previsto che sia l'Ente ad inviare la richiesta al concorrente e solo successivamente a tale richiesta il concorrente sarà abilitato al caricamento dei documenti richiesti.

L'importante è la dimostrazione dei requisiti richiesti. Che vengano dimostrati anche in modo diverso ma pur sempre dimostrati.

- Si chiede cortesemente se per la seduta pubblica indetta per il 03/07pv presso la Vostra Spettabile Sede i partecipanti possono presentare una delega in sostituzione della procura richiesta al punto 18.1.

Si senza alcun dubbio, alla procura può ritenersi equipollente una delega purchè firmata dal legale rappresentante su carta intestata della società, che indichi la qualifica del delegato all'interno della società, a cui deve essere alleata copia del documento di identità del sottoscrittore della delega.

- in riferimento al Capitolato Speciale di Appalto art. 6 Passaggio di proprietà delle merci e pagamenti:
 - riferimento al punto: “Inoltre, in attuazione del D.L 50/2017, a tutte le fatture relative alla cessione di beni o prestazioni di servizi emesse nei confronti della società GSI s.r.l., si applica il meccanismo di scissione del pagamento dell'IVA (Split Payment) addebitata ai fornitori.”
Si chiede cortesemente di chiarire cosa si intende “addebitata ai fornitori”

Sul punto è ovvio che GSI non addebita l'IVA ai fornitori ma ciò è conseguenza dell'obbligo normativo che dispone che tutte le fatture emesse a favore degli enti pubblici o società a capitale pubblico siano pagate al fornitore per la sola parte imponibile, mentre l'importo dell'IVA dovrà essere versato direttamente all'erario da parte della parte pubblica. L'IVA dovrà essere comunque esposta in fattura e inclusa - come in passato - nel totale, ma dovrà essere riportata la dicitura "Scissione dei pagamenti" o "Split Payment"
La dicitura “addebitata ai fornitori” si intende pertanto che tale imposta grava sui fornitori nel senso che è indicata in fattura ma non viene corrisposta in quanto verrà versata direttamente da GSI.